

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

14.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BACCI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Nomina di alto-atesini a posti di notaro nei comuni dell'Alto Adige	107
Spesa per l'arredamento del nuovo Palazzo di Giustizia di Salerno	108
Modifica dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche	108
Per la morte del Maresciallo Italo Balbo	109

La riunione comincia alle 12.

(È presente il *Sottosegretario di Stato alla giustizia*, Putzolu).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Amaduzzi, Balletti, Candiani, Farinacci, Ferme, Foraboschi, Gianturco, Livoti, Maggi, Maranca, Mariani, Orlandi Biagio, Pace Nicola, Panepinto, Piccinato, Picone, Salerno, Scardia.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CENSI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Nomina di alto-atesini a posti di notaro nei comuni dell'Alto Adige. (938)

MADIA, *Relatore*, ricorda la situazione determinatasi nei riguardi degli allogeni dell'Alto Adige che hanno optato per la cittadinanza italiana in seguito alla nota legge 21 agosto 1939-XVII, la quale ha creato gravi spostamenti d'interessi.

Eccezionali provvedimenti legislativi sono stati perciò emanati, allo scopo di tutelare la situazione di coloro che hanno dimostrato attaccamento al Regime optando per la cittadinanza italiana; tale, ad esempio, quello che ha immesso nei ruoli della carriera diplomatico-consolare gli allogeni che hanno optato per la nostra cittadinanza.

Il disegno di legge in esame mira, ora, a estendere tale tutela, in deroga alle norme vigenti, anche ai notai alto atesini che si trovino nelle cennate condizioni, dando facoltà al Ministro di grazia e giustizia di nominare, senza concorso, ai posti di notaro che si renderanno vacanti nei comuni dell'Alto Adige, alto-atesini i quali dimostrino di possedere le qualità necessarie per esercitare tale professione.

Propone l'approvazione del provvedimento, in considerazione anche dell'esiguo numero di coloro che godranno del beneficio.

PRESIDENTE mette in vista il carattere politico del provvedimento che ha, tra l'altro,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

la preoccupazione di evitare che coloro i quali hanno fatto un atto apprezzabile di adesione al Regime, vengano per ciò stesso ad esserne pregiudicati nell'esercizio di una attività professionale.

L'opportunità dell'approvazione è tanto più evidente in seguito alla concessa immisione di queste benemerite categorie nei ruoli della carriera diplomatico-consolare.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Spesa per l'arredamento del nuovo Palazzo di Giustizia di Salerno. (939)

PRESIDENTE, in luogo del Relatore Ferme, accorso alle armi, spiega che si tratta di provvedere a spese straordinarie per l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Salerno. Tali spese già di spettanza dei comuni, per effetto delle disposizioni contenute nel testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, dovranno gradualmente passare a carico dello Stato; ma tale passaggio non è stato ancora effettuato, per ragioni su cui è inutile fermarsi.

E poichè il problema dell'arredamento del palazzo di giustizia di Salerno presenta carattere di urgenza essendo già compiuta la sua costruzione, mentre il comune di Salerno non è in grado di assumersi, nemmeno provvisoriamente, la spesa, si è disposto il provvedimento che raccomanda all'approvazione della Commissione.

Mette a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. (941)

FODALE, *Relatore*, osserva come, anche dopo le modificazioni alla nota legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche apportate con l'altra legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 29, sia rimasta ferma la norma di cui all'articolo 1 della prima legge,

con cui vien dato alla pubblica amministrazione il potere di regolare per decreto quanto attiene alla sua organizzazione e al suo funzionamento, distinguendo nettamente questo ambito dall'altro da sottoporsi alla legge.

Nella pratica applicazione però, si è verificato il caso che determinate attività che sarebbero state di stretta competenza del potere regolamentare, abbiano trovato invece il proprio regolamento in sede legislativa, con la conseguenza, allorchè si debba procedere a modificazioni, di ricorrere a provvedimenti legislativi.

Questi inconvenienti si fanno anche più palesi nel campo dell'organizzazione militare, in conseguenza delle sue peculiari esigenze. Donde, la necessità di portare, col disegno di legge in esame, una correzione del limite riservato al potere regolamentare. Il testo innanzi alla Commissione dichiara pertanto che, per tutto quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni militari nonchè all'ordinamento del personale civile, si possa ricorrere al sistema dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e cioè al decreto; però precisa il secondo comma, che tale facoltà non può estendersi alle materie concernenti l'ordinamento delle forze armate ed il reclutamento, stato ed avanzamento del personale delle forze armate, che deve essere regolato per legge.

Avverte che, ai fini costituzionali, il Gran Consiglio del Fascismo ha preso atto delle modifiche proposte nella riunione dell'8 dicembre 1939-XVIII. Raccomanda pertanto l'approvazione del provvedimento.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, richiama l'attenzione della Commissione sulla diversa portata che il provvedimento in esame presenta nel primo e nel secondo capoverso. Nella prima parte, infatti, si stabilisce un sanatoria per una situazione anormale determinatasi in seguito all'anormale applicazione dell'articolo 1 della citata legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, per cui sono stati regolati con legge materie che avrebbero dovuto essere regolate mediante decreto, e viceversa; questi ultimi, come ha avvertito il relatore, oggi non potrebbero essere modificati altrimenti che con legge.

Ad evitare l'ingombro di un lavoro inutile provvede dunque la prima parte del disegno.

Il secondo comma mira invece a disciplinare sia l'amministrazione militare dello Stato, come ciò che interessa le forze armate. Era sorta questione infatti, sempre in merito all'applicazione dell'articolo 1 della legge

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

31 gennaio 1926-IV, n. 100, se le forze armate dovessero rientrare nelle attività amministrative dello Stato. Si è risposto invocando il principio che l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina, avendo precipuo carattere, nel loro complesso, di istituzione, che prevale sull'aspetto amministrativo, debbano essere regolati sempre con legge e non con decreto.

Tale principio viene ora riconosciuto dal disegno di legge, il quale, distinguendo le due attività, precisa tuttavia che l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni militari dello Stato, nonchè l'ordinamento del personale civile ad esse addetto, debbano essere regolate con decreto Reale, mentre deve sottomettersi alla legge tutto ciò che attiene all'ordinamento delle forze armate, al reclutamento, stato ed avanzamento del personale militare di ogni categoria.

PRESIDENTE, in seguito alle esaurienti dichiarazioni del Relatore e del Sottosegretario di Stato alla guerra, ritiene che non vi sia più luogo per una discussione, e propone senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

Mette a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Per la morte del Maresciallo Italo Balbo.

PRESIDENTE crede di interpretare il sentimento unanime della Commissione esprimendone il profondo cordoglio per la scomparsa dell'eroica figura di Italo Balbo, immolatosi per la grandezza della Patria, e dei camerati che con Lui si trovavano.

Rimarrà indelebile l'esempio luminoso e il ricordo di questo nobilissimo tra gli artefici della Rivoluzione Fascista e delle maggiori grandezze della Patria.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, si associa, a nome del Governo, alle nobili espressioni del Presidente.

La riunione termina alle 12,20.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Nomina di altoatesini a posti di notaro nei comuni dell'Alto Adige. (938)

ART. 1.

È concessa facoltà al Ministro di grazia e giustizia di nominare, senza concorso ed a suo insindacabile giudizio, altoatesini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo seguente, ai posti di notaro che si renderanno vacanti nei comuni dell'Alto Adige per effetto della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, contenente norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca ivi domiciliate.

ART. 2.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge al Ministro di grazia e giustizia corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista e la non appartenenza alla razza ebraica.

All'idoneità di cui al citato articolo 5, n. 6, sono equiparate l'abilitazione al notariato conseguita in un concorso per esami, quella ottenuta secondo le disposizioni dei Regi decreti 31 dicembre 1923-II, n. 2909 e 15 gennaio 1925-IV, n. 27, nonché quella già conseguita presso una Corte d'appello dei territori annessi al Regno.

Spesa per l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Salerno. (939)

ART. 1.

In deroga al disposto degli articoli 331, ultima parte, del testo unico per la finanza locale approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e 2 del Regio de-

creto 17 dicembre 1931-IX, n. 1168, il Ministro delle finanze, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, è autorizzato ad erogare la somma di lire quattrocentosettantamila per l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Salerno.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Modifica all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del Potere esecutivo di emanare norme giuridiche. (941)

ARTICOLO UNICO.

Possono essere emanate con decreto Reale, nei modi previsti dall'articolo 1, comma primo, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme relative alle materie indicate nel n. 3 dello stesso articolo, anche quando si modifichino con esse disposizioni contenute in provvedimenti legislativi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La facoltà di provvedere con decreto Reale ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, può essere esercitata per l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni militari dello Stato e per l'ordinamento del personale civile ad esse addetto, ferma la necessità di provvedere con legge nelle materie relative all'ordinamento delle Forze armate, nonché al reclutamento, stato e avanzamento del personale militare di qualsiasi categoria appartenente alle stesse Forze armate.